

CAMERA DEI DEPUTATI N. 825

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Norme per il sostegno e la tutela della
produzione della ceramica artistica

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ceramica tradizionale ed artistica rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’artigianato italiano.

Pur nell’evoluzione delle tecniche di produzione, la ceramica d’arte ha conservato intatto l’antico fascino; appositi istituti d’arte preparavano in passato coloro che dovevano tramandare la tradizione delle antiche « botteghe », dalle quali uscirono artigiani e veri artisti.

Molte regioni e località d’Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni, sovente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma ed ornamentazione, assorbiti rapidamente da zone e da località confinanti e lontane.

Tutto questo costituisce un grande patrimonio al quale ogni località ed ogni zona sono particolarmente legate, tanto da sentire l’esigenza di riprenderlo e divul-

garlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e di valorizzazione economica degli stessi ambiti territoriali.

Sino a metà degli anni ottanta, l’attività di produzione ceramica in Italia aveva raggiunto livelli elevatissimi, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d’arte è venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti, sia per l’entità dell’esportazione, con dirette e positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale dei pagamenti. Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d’arte in Italia, secondo esperti di mercato, ne fissa il valore intorno ai 120-150 miliardi di lire.

La recente storia del comparto della ceramica artistica, a seguito delle ricorrenti crisi mondiali dei consumi degli anni

ottanta, ha però portato ad un repentino ridimensionamento del settore, che ha visto il dimezzarsi, in un solo decennio, degli addetti, accompagnato da una riduzione di circa il 30 per cento delle unità produttive.

Questa situazione ha determinato un grande esubero di mano d'opera che ha causato una forte perdita delle professionalità peculiari della produzione ceramica.

A ciò si aggiunge che il lungo periodo di crisi della categoria e la sua fin troppa pubblicizzazione hanno portato ad una radicata sfiducia nel comparto tanto che un gran numero anche dei migliori addetti, temendo per il proprio futuro, ha cercato un collocamento in altri settori considerati meno a rischio.

Accanto al problema della perdita di professionalità, negli ultimi dieci anni non ci sono state trasformazioni significative delle tecniche di produzione e dei prodotti.

Nella maggior parte dei casi gli imprenditori si sono adattati a realizzare prodotti con tecniche a basso valore aggiunto, inseguendo strategie di compressione dei costi, anziché di specializzazione e di valorizzazione del prodotto finito sui mercati.

La presente proposta di legge intende valorizzare questa nobile arte, affinché, da una adeguata tutela, tutte le zone di tradizione ceramica vedano esaltata la propria produzione.

All'articolo 1 sono stabilite le finalità della legge.

All'articolo 2 è stabilito che per il triennio 2001-2003 siano stanziati 90 miliardi di lire destinati alle opere di potenziamento, innovazione e ristrutturazione delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica sul territorio nazionale. Sovvenzioni sono altresì destinate alla creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, alla creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati, alla realizzazione di iniziative tese a favorire l'inserimento di giovani nel comparto. Beneficeranno delle sovvenzioni anche quelle imprese cerami-

che che, ai sensi delle direttive CE sull'igiene e sicurezza del lavoro (si vedano, in proposito, i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626), provvederanno alla delocalizzazione ed al risanamento ambientale.

Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 (articolo 3) saranno le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di tradizione ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità, come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

Alla copertura finanziaria (articolo 7) si provvede attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Onorevoli colleghi, la crisi del settore ceramico impone a tutti noi una profonda riflessione circa la necessità della tutela e del sostegno di questo settore così tipico dell'artigianato italiano. Non si può disperdere un simile patrimonio culturale, al quale occorre guardare, oltre che sotto l'aspetto più direttamente economico, anche dal punto di vista del gusto, dell'inventiva, in una parola della civiltà di tante zone del nostro Paese.

In Puglia e nel Salento particolarmente rilevanti sono le produzioni di Cutrofiano, di Sogliano Cavour, di Lucugnano di Tricase e di S. Pietro in Lama nel leccese, e di Grottaglie nel tarantino. Realtà che vanno sostenute e valorizzate perché possono diventare uno dei volani dello sviluppo economico e sociale di interi comprensori con possibili ricadute positive sull'occupazione soprattutto giovanile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di:

a) sostenere la produzione della ceramica artistica e di qualità;

b) favorire la formazione giovanile ed il contatto tra i giovani e le botteghe di ceramica;

c) sostenere la ricerca tecnologica nel settore.

ART. 2.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, al Ministero delle attività produttive sono assegnati 90 miliardi di lire, per il triennio 2001-2003, destinati a:

a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e di qualità già esistenti sul territorio nazionale;

b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica, sulla base degli *standard* stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

c) creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, che permettano ai produttori di testare la qualità delle argille che utilizzano, l'uso dei nuovi coloranti, la produzione di modelli innovativi, nonché il risparmio energetico;

d) creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore della ceramica artistica già esistenti nel territorio nazionale;

e) inserimento di giovani all'interno delle imprese operanti nel settore della

ceramica artistica, tradizionale e di qualità, nonché realizzazione di iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello della lavorazione della ceramica.

2. Il Ministro delle attività produttive provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base delle richieste di finanziamento avanzate dalle stesse, la somma stanziata ai sensi del comma 1.

ART. 3.

1. Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di tradizione nella produzione della ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione nel settore della ceramica di qualità, come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

ART. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge, entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono il programma triennale relativo agli interventi di cui all'articolo 2 ed il relativo programma annuale di attuazione da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica; il programma è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive.

ART. 5.

1. Al fine di beneficiare delle agevolazioni stabilite dalla presente legge, le im-

prese interessate ed i consorzi di imprese di cui all'articolo 3 inoltrano domanda all'assessorato regionale competente, tramite gli istituti di credito operanti nel territorio regionale, che abbiano stipulato apposita convenzione con la regione.

ART. 6.

1. Il contributo in conto capitale, per ogni singola iniziativa rientrante nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, è costituito dall'erogazione del 70 per cento dei costi considerati ammissibili.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006520